

COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE

(Libero Consorzio Comunale di Enna)

Oggetto: Sostituzione dell'art. 1 comma 1 del regolamento del mercato settimanale approvato con delibera consiliare n. 46 del 06.05.2011.

IL RESPONSABILE DEL 4° SETTORE

Premesso:

che con Ordinanza Sindacale n. 20 del 21.07.2022 è stato deciso di spostare il mercato settimanale – settore non alimentare – dalla prevista via Sant' Elena alla zona del Villaggio Aldisio (già sede del mercato settimanale – settore alimentare) per il tempo necessario al completamento dei lavori della villa Comunale Falcone - Borsellino:

Che la Polizia Municipale in data 25/01/2023 prot. n° 1228 e prot. n° 1254 avviava procedura di rinnovo della Commissione di mercato ex art. 8 ter della L.R. 18/1995 e s.m.i.;

Che in data 01/02/2023 a conclusione delle operazioni di voto e di scrutinio venivano eletti n° 4 rappresenti dei titolari di posteggio del mercato settimanale e n° 1 rappresentante dei commercianti a posto fisso nella composizione prevista dal citato art. 8-ter della L.R. 18/1995 e s.m.i.;

Che il verbale di scrutinio di rinnovo della Commissione del mercato ex art. 8-ter della L.R. 18/1995 e s.m.i. veniva pubblicato al n° 132 della sezioni atti vari dell' Albo pretorio online dal 01/02/2023 al 17/02/2023;

Che a seguito della certificazione di regolare esecuzione dei lavori di riqualificazione della villa Comunale" Falcone – Borsellino" assunta al prot. gen. del Comune in data 15.03.2023, n. 4073 e successiva formale consegna della stessa al Comune da parte dell'impresa vengono a cessare le condizioni che avevano determinato il trasferimento del mercato settimanale - settore non alimentare – da via S.Elena alla zona del Villaggio Aldisio;

Che gli interventi di riqualificazione urbana della villa comunale "Falcone-Borsellino" e la collocazione di alberi su entrambi i marciapiedi hanno modificato l' area del mercato settimanale – settore non alimentare – e richiesto conseguentemente agli Uffici comunali competenti ed alla 4[^] Commissione Consiliare la verifiche di compatibilità del mercato in questione con le mutate condizioni;

Che la 4[^] Commissione Consiliare nella seduta del 21/02/2023 (verbale n. 4), a conclusione di sopralluogo sui luoghi, proponeva di ripristinare il mercato settimanale in via Sant' Elena in senso di marcia, da Piazza Garibaldi verso il campo sportivo, predisponendo i mezzi degli ambulanti nel lato sinistro della via e le bancarelle nel lato destro (a filo marciapiede), lasciando libera, quale vie di fuga, le principali strade che confluiscono in via Sant'Elena.

Che la 4[^] Commissione Consiliare nella seduta del 01/03/2023 (verbale n. 5), dopo avere informato i presenti sull' attività precedentemente svolta ed ascoltato la proposta della Commissione del Mercato ex art. 8-ter della L.R. 18/1995 e le perplessità del Sindaco, concludeva con la volontà di trovare una definitiva soluzione per il ripristino del mercato settimanale di via Sant' Elena riservandosi di riconvocare tutti i presenti a conclusione dell' espletamento delle necessarie attività da parte degli Uffici;

Che l' Assessore Gianluca Arena in data 13/03/2023 prot. n° 3888 chiedeva al Settore Polizia Municipale ed al Settore Tecnico di elaborare i pareri per la ricollocazione del mercato in via Sant' Elena secondo le normative vigenti;

Che la Polizia Locale in data 04.04.2023, con nota n. Prot. 0005056, rendeva parere sfavorevole alla ricollocazione del mercato settimanale in via S. Elena per effetto delle modifiche apportate alla via Sant' Elena con la collocazione di alberi sui marciapiedi che riducono lo spazio in precedenza disponibile per mezzi e bancarelle ed anche perché l'eventuale ricollocazione del mercato su unica fila, come indicato dalla commissione consiliare, andrebbe ad occupare suolo pubblico oltre il plesso scolastico Angelo Pavone, con prevedibile pericolo per i pedoni e disagio per l'accesso nel centro abitato dei veicoli;

Che la 4[^] Commissione con verbale n. 8 dell'11 aprile 2023, dopo varie discussioni, concludeva di lasciare aperti i lavori della seduta per ascoltare suggerimenti e considerazioni dei rappresentanti del mercato;

Che la 4[^] Commissione Consiliare nella riapertura della seduta del 12/04/2023, dopo varie discussioni e sentite le dichiarazioni dei rappresentanti del mercato sfavorevoli al villagio Aldisio e favorevoli alla via Sant' Elena anche sacrificando spazio per le bancarelle, rimaneva in attesa di proposte o decisioni da parte dell' Amministrazione Comunale;

Che il Sindaco con pec del 12/04/2023 indirizzata al Responsabile della Polizia Locale e Responsabile del Settore Tecnico invitava a predisporre i provvedimenti di revoca della propria Ordinanza n° 20 del 21/07/2023 (di trasferimento temporaneo al villaggio Aldisio del mercato di via Sant' Elena) e di proposta per il Consiglio Comunale con i pareri tecnici e di viabilità di sede temporanea alternativa alla via Sant'Elena in conseguenza dei pareri negativi espressi e nelle more di individuare la prossima sede definitiva del mercato settimanale;

Che il Responsabile del Settore Tecnico con nota prot. nº 5354 riscontrando la richiesta dell' Assessore Arena esprimeva parere sfavorevole alla ricollocazione del mercato settimanale in via Sant'Elena;

Che il Sindaco con pec del 13/04/2023 indirizzata al Segretario generale, Responsabile settore tecnico e responsabile settore Polizia Locale chiedeva di verificare la possibilità di prosecuzione del mercato in via Sant' Elena con soluzioni alternative che garantiscano comunque la sicurezza dei cittadini ed il rispetto della normativa vigente;

Che l'Assessore Gianluca Arena in data 13/04/2023 richiedeva per le vie brevi alla Polizia Locale di valutare in alternativa alla via Sant' Elena la possibilità di collocare il mercato settimanale nella via Trieste e via Concezione:

Che la Polizia Locale, con nota di riscontro del 14.04.2023 prot. n. 5431, confermava il parere sfavorevole alla ricollocazione del mercato in via Sant' Elena ed inoltre l'area alternativa segnalata di via Concezione e via Trieste risultava inadeguata ad ospitare il mercato settimanale; proponeva invece il trasferimento all'area del Villagio Aldisio attualmente sede provvisoria dell'intero mercato settimanale (alimentare e non alimentare);

Che la Polizia Locale con nota prot. nº 5522 del 17/04/2023 trasmetteva al Responsabile del Settore Tecnico bozza di planimetria del mercato settimanale nell' area del Villaggio Aldisio ed elenco operatori per le verifiche di fattibilità tecnica e predisposizione della documentazione tecnica necessaria all' acquisizione degli eventuali pareri esterni da allegare alla proposta di delibera;

Che il Responsabile del Settore Tecnico con nota di riscontro in pari data comunicava che al fine di procedere al definitivo spostamento del mercato settimanale occorre provvedere ad apposito piano di emergenza per i luoghi individuati, piano che lo-stesso si riservava di trasmettere entro il 30/04/2023;

Che il Sindaco con Decreto n° 15 del 27/04/2023 nominava la commissione comunale per il commerciosu aree pubbliche ex art. 7 L.R. 18/95;

Che il Sindaco con nota prot. 5963 del 27/04/2023 convocava la commissione comunale per il commercio su aree pubbliche con ordine del giorno lo spostamento del mercato settimanale;

Che la commissione comunale per il commercio su aree pubbliche in data 03/05/2023 decideva ad unanimità dei presenti di individuare la zona del Villaggio Aldisio per il mercato settimanale nei posteggi indicati nella planimetria allegata al piano di sicurezza redatto dal Responsabile del Settore Tecnico;

Che l' Assessore Gianluca Arena con pec del 12/05/2023 chiedeva la convocazione della 4[^] Commissione Consiliare di fornire suggerimenti prima di procedere con la delibera di Giunta Comunale;

Che la 4[^] Commissione Consiliare con verbale n[°] 9 del 17/05/2023, dopo l'invito del Presidente Bruno a ricercare soluzioni per riportare il mercato in via Sant'Elena, concludeva con la dichiarazione del Sindaco che lo stato attuale non premette di far ritornare il mercato in via Sant' Elena.

Ciò premesso:

Richiamato il Regolamento comunale del mercato settimanale approvato con delibera del C.C. n° 46 del 06/05/2011 ed in particolare il 1° periodo dell' art. I laddove individua nel sito del Villaggio Aldisio il settore alimentare e nella via Sant' Elena il settore non alimentare;

Vista la delibera della Giunta Comunale n° 59 del 13/06/2023 di atto di indirizzo al Consiglio Comunale per lo spostamento del mercato settimanale - settore non alimentare - da via Sant'Elena all' area del Villagio Aldisio come da planimetria allegata al piano di sicurezza redatto dall' Ufficio tecnico Comunale e la modifica integrale del comma 1, art. 1, del vigente Regolamento del mercato settimanale, approvato con delibera di consiglio comunale n. 46 de 06.05.2011 che, nell'attuale versione, recita "Il presente regolamento fissa i criteri per l'allocazione del mercato settimanale e il regolare svolgimento del mercato settimanale nel sito, mercato settore alimentare", sostituendolo con il seguente comma 1: Il presente regolamento fissa i criteri per l'allocazione del mercato settimanale e il regolare svolgimento del mercato settimanale settore alimentare e settore non alimentare nell' area del Villaggio Aldisio.

Visti:

- il T.U. approvato con Decreto del Presidente della Giunta Gerionale 20 agosto 1960 n. 3;
- le LL.RR. n. 23/1998 e n. 30/2000;
- Lo Statuto comunale approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione nº 119 del 17/11/2003 ed in particolare l'art. 5 "Regolamenti" sugli adempimenti di pubblicità delle modifiche e di deposito all' URP;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamare le premesse in fatto ed in diritto per farne parte integrante e sostanziale.

1) la sostituzione integrale del comma 1, art. 1, del Regolamento del mercato settimanale, approvato con delibera consiliare n. 46 de 06.05.2011 che nell'attuale versione recita "Il presente regolamento fissa i criteri per l'allocazione del mercato settimanale e il regolare svolgimento del mercato settimanale nel sito, mercato settore alimentare", sostituendolo con il seguente comma 1:

ART. 1

- 1. Il presente regolamento fissa i criteri per l'allocazione del mercato settimanale e il regolare svolgimento del mercato settimanale settore alimentare e settore non alimentare nell' area del Villaggio Aldisio.
- 2) Di pubblicare il presente atto in Amministrazione Trasparente

II Responsable de IV° Settore Dott. Francés de Libotio Villareale



COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE

(Libero Consorzio Comunale di Enna)

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA – PROPOSTA DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto: Sostituzione dell'art. 1 comma 1 del regolamento del mercato settimanale approvato con delibera consiliare n. 46 del 06.05.2011.

RESPONSABILE DEL SETTORE

Ai sensi e per gli effetti dell'art.12 della legge regionale n. 30/00, in ordine alla Regolarità Tecnica della proposta, si esprime PARERE **Favorevole**

Sede Municipale 13-10-2023

II Response ville del V° Settore Dott. Francesco Liborio Villareale



COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE

PROVINCIA REGIONALE DI ENNA

REGOLAMENTO DEL MERCATO SETTIMANALE

del Comune di Valguarnera Caropepe.

Approvato con Delibera Consiliare N° 46 del 06-05-2011.

- ART. 1 -

Il presente regolamento fissa i criteri per l'allocazione del mercato settimanale e il regolare svolgimento del mercato settimanale nel sito, mercato settore alimentare : Villagio Aldisio e Via Europa; settore non alimentare Via S.Elena.

Questo stesso Regolamento verrà aggiornato e farà parte integrante del nuovo piano di sviluppo della rete commerciale del Comune.

- ART. 2 -

Per esercitare il commercio su aree pubbliche nel mercato settimanale da parte degli ambulanti è necessario il possesso dell'autorizzazione Amministrativa di cui alle leggi vigenti (L.R.18/95 e SS. Mod. Int.).

- ART. 3 -

Il titolare del posteggio durante il mercato settimanale ha l'obbligo di esporre bene in vista apposito documento, rilasciato da questo Comune che ha dato in concessione il posteggio, contenente: i dati identificativi dell'ambulante con una fotografia - gli estremi dell'Autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche per i settori alimentari e non alimentare e il numero di posteggio assegnatogli..

- ART. 4-

Il mercato settimanale degli ambulanti si svolge nell'area individuata nell'art.1 del presente regolamento;

Il numero totale dei posteggi è di n. 124.-

Il numero e le dimensioni dei posteggi per i vari generi è determinato come segue:

N. 25 32 metri quadrati (8 x 4) per generi alimentari;
N. 85 32 " " per generi non alimentari;
N. 10 8 " (4 x 2) superficie riservata agli agricoltori produttori diretti di cui alla legge 59/63 e SS. modifiche.
N. 2 36 " (9 x 4) per mezzi obbligati;

Qualora dovesse cessare l'attività un operatore ambulante, il posteggio verrà soppresso, in modo da perseguire un equilibrio di mercato tra gli operatori del mercato settimanale e gli operatori nel medesimo settore a posto fisso.

L'Amministrazione provvederà con cadenza biennale al riequilibro del mercato tra operatori a posto fisso, ambulanti e popolazione ed al riequilibro merceologico degli ambulanti su aree pubbliche:

La 1[^] verifica sarà effettuata entro il 31.01.2012.-

- ART. 5 -

Il mercato settimanale è riservato alla vendita di generi alimentari, e non alimentari e di generi di largo consumo; si effettua nella giornata di Mercoledì.

Il mercato settimanale non si effettua qualora la giornata fissata corrisponda con una festività, il mercato in quel caso può essere anticipato o posticipato con disposizioni del Sindaco.

L'attività di vendita all'interno del mercato settimanale si svolge dalle ore 07.00 alle ore 14.00.-Dopo le ore 08.00 possono essere assegnati, tramite sorteggio, i posti resisi vacanti dagli ambulanti titolari di posteggio, qualora ciò non crei problemi alla funzionalità del mercato (art. 8 co.7 della L.R. n. 18/95 modif. dalla L.R. n. 2/96

- ART. 6 -

E' istituita una Commissione per il regolare svolgimento del mercato e lo studio delle problematiche inerenti al mercato medesimo in base alla nuova normativa contenuta nella L.R. n.18 del 1° marzo 1995.

Detta commissione è composta:

- Sindaco ;
- n.3 rappresentanti ex Art. 7 L.R. 18/95;
- n.1 rappresentante Produttore Agricolo;
- n.1 Responsabile Area Vigilanza;
- n.1 Responsabile dell'Ufficio Tecnico.-

- ART. 7 -

L'assegnazione del posteggio è effettuata con provvedimento del Responsabile del Settore sentito il parere della Commissione ambulanti la quale provvederà ad assegnare il posteggio previa formulazione di una apposita graduatoria, in relazione all'anzianità di frequenza e di ordine di presentazione della domanda di concessione.

- ART. 8 -

Il titolare di autorizzazione non può avere in concessione più di un posteggio.

La validità del posteggio annuale scade annualmente ed è rinnovabile pagando ¼ della TOSAP, prevista per l'anno precedente, entro il 31 del mese di gennaio e la rimanente somma entro trenta giorni dalla delibera di G.C. relativa alla approvazione delle tariffe per l'anno in corso.

Gli ambulanti che pagano l'intero importo previsto per l'anno precedente entro il 31/gennaio dell'anno di riferimento beneficeranno delle agevolazioni previste (D.Lgs.vo 507/93 art. 45 co.8) e si impegnano a versare eventuali adeguamenti alla tariffa entro trenta giorni successiva alla delibera di G.C, che approva le tariffe per l'anno in corso..

La concessione del posteggio può essere sospesa o revocata con provvedimento motivato del Sindaco per trasgressioni alle norme contenute nella L.R. 18/95, per ragioni di pubblico interesse, per motivi di polizia stradale o per motivi di carattere igienico-sanitario.

- ART. 9 -

Con l'entrata in vigore del presente regolamento, i posteggi del mercato settimanale saranno resi noti per mezzo di un pubblico avviso all'Albo Pretorio del comune.

- ART. 10 -

I posteggi non possono avere dimensioni superiori a quanto stabilito nell'art. 4 del presente regolamento.

Eventuali deroghe alla superficie potranno essere concesse dalla Commissione in casi eccezionali di comprovata necessità compatibile con disponibilità del suolo pubblico.

Tra un posteggio e quello successivo lo spazio dovrà essere almeno 50 cm Deve essere garantito il passaggio pedonale ai residenti e un adeguato passaggio all'ingresso degli esercenti attività commerciali e artigianali

- ART. 11 -

Gli ambulanti nel mercato settimanale non devono lasciare sul suolo pubblico rifiuti o residui inerenti la propria attività ma devono raccoglierli in appositi contenitori in modo da garantire la igienicità del posteggio occupato.-

- ART. 12 -

Non può essere consentito lo svolgimento di Commercio ambulante nel raggio di 100 metri dal limite esterno del mercato settimanale.

Il Responsabile del Settore, sentito il parere della Commissione commercio ambulanti, predispone appositi itinerari per gli ambulanti con licenza di **tipo** C durante il mercato settimanale.-

- ART. 13 -

La vigilanza sull'esecuzione del presente regolamento e delle norme relative all'igiene del suolo pubblico è affidata ai VV.UU, la vigilanza sulle norme riguardanti l'igiene della merce posta in vendita, dei mezzi di trasporto, nonché delle norme di ordine sanitario degli operatori ambulanti è affidata alle competenti autorità sanitarie e agli stessi VV.UU.-

- ART. 14 -

Per quanto non previsto nel presente Regolamento si applicano le disposizioni di cui alla L.R. 18/95 ed il relativo regolamento di esecuzione e le norme dettate dall'Assessorato al commercio della Regione Siciliana.-

- ART. 15 -

Il presente Regolamento, entra in vigore dopo 15 giorni dalla sua pubblicazione all'Albo Pretorio del comune per come previsto dall'art.197 dall'O.EE.LL.-

- ART. 16 -

Norma Transitoria: Le norme previste all'art. 8 del presente regolamento, per l'anno 2011, si applicano entro giorni trenta dall'approvazione del presente regolamento.